3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 aprile 2006** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge regionale 18 novembre 2005, n. **30.**

Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2005, n. **33.**

Finanziamento al comune di Saint-Vincent per lo sviluppo ed il mantenimento degli interventi a supporto della Casa da gioco . . . . . Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2006, n. **7.**

Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2006, n. **8.**

Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi. . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2006, n. **9**.

Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006). . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1º marzo 2006, n. **10.**

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna) . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1º marzo 2006, n. **11.**

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2006, n. **12.**

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali). . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2006, n. **13.**

Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. **1/R**.

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)» Pag. 13

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005, n. **19.**

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2006 . . . . . Pag. 15

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. **8.**

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2004 . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. **9.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2005, n. **10.**

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio triennale 2006-2008 . . . . . Pag. 17

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 2005, n. **15.**

Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) . . . . . Pag. 17

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 2005, n. **16.**

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica . . . . . Pag. 23

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2005, n. **12.**

Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine» . . . . . Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2005, n. **13.**

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria) . . . . . Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. **14.**

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e bilancio triennale 2006-2008. Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 dicembre 2005, n. **55.**

Modifica al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano. Pag. 24

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2005, n. **28.**

Modifica all'art. 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli-Venezia Giulia) . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2005, n. **29.**

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo» . . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2005, n. **30.**

Norme in materia di piano territoriale regionale . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005, n. **32.**

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n, 7) . . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005, n. **33.**

Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali . . . . . Pag. 27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. **22.**

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (sviluppo regionale della società dell'informazione) . . . . Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 30: «Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 13 dicembre 2005) . . . . . Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge regionale 18 novembre 2005, n. **30.**

Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 27 dicembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione degli articoli 2, primo comma, lettera *q)*, e 3, primo comma, lettera *m)*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione promuove le azioni di protezione e riqualificazione. dei beni culturali ed ambientali, disciplinando con la presente legge gli interventi per la tutela e il riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico dei borghi storici della Valle d'Aosta e gli incentivi finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a promuovere:

a) la conoscenza, la protezione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei borghi storici, al fine di evitare il degrado o la perdita dei valori tradizionali di cui tale patrimonio è testimonianza;

b) la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei borghi, in armonia con i principi sanciti, anche a livello internazionale, in materia di tutela e valorizzazione ed in particolare dagli articoli 6, comma 1, e 10 della Convenzione, per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985, il cui cardine è costituito dalle politiche di conservazione integrata;

c) il miglioramento della qualità dell'ambiente costruito e dell'accoglienza, anche in funzione dello sviluppo di tipi diversi di turismo culturale;

d) il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo difforme rispetto alla sua naturale destinazione, favorendo la conservazione delle funzioni tradizionali indebolite e 'determinando le modalità per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attività produttive e i servizi sociali.

Art. 2.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, per borghi si intendono gli agglomerati definiti dall'art. 36 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, ed elencati nell'allegato *A*.

2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti all'interno della delimitazione dei borghi, operata dai comuni in sede di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC) al PTP.

3. Nelle more dell'approvazione della delimitazione dei borghi di cui al comma 2, i contributi sono concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti nelle zone A dei PRGC, corrispondenti ai borghi elencati nell'allegato *A*.

4. I contributi non sono comunque concedibili quando si tratti di interventi aventi ad oggetto immobili che, ancorché ricompresi nelle delimitazioni territoriali di cui ai commi 2 e 3, a giudizio della struttura regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominata struttura competente, non costituiscono parte integrante del tessuto storico del borgo.

Art. 3.

Interventi ammessi al contributo

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 2, 3 e 4, possono essere concessi contributi per i seguenti interventi:

a) sistemazione .di spazi o di edifici pubblici finalizzata alla predisposizione di strutture di cantiere ad eventuale uso collettivo volte ad incoraggiare ed agevolare tutti gli interventi di recupero da realizzare nell'ambito considerato;

b) esecuzione di opere di restauro o di riqualificazione degli spazi pubblici e privati e degli elementi di uso collettivo;

c) esecuzione di opere di manutenzione o di restauro architettonico delle facciate;

d) esecuzione di opere di restauro specialistico di affreschi, di opere scultoree inglobate nell'edificio, di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio, di elementi strutturali particolari o di altre parti significative evidenziate dalle indagini conoscitive.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da uno studio che comprende le indagini storiche, archeologiche e diagnostiche, il rilievo critico, architettonico e storico-artistico e che costituisce parte integrante del progetto di intervento; anche tale studio può essere ammesso a contributo.

3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati in conformità alle linee guida per il recupero, di cui all'allegato *B*.

4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche su parti limitate dell'edificio purché lo studio preliminare riguardi l'intero fabbricato, e la proposta progettuale autorizzata contenga le indicazioni relative alle parti comuni dell'edificio, vincolanti anche per ogni successivo intervento volto al recupero dell'edificio medesimo.

Art. 4.

Entità dei contributi

1. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 il limite massimo di contributo concedibile è di euro 150.000.

2. Per gli studi di cui all'art. 3, comma 2, il limite massimo di contributo concedibile è di euro 30.000. L'erogazione è subordinata all'avvio dei lavori oggetto dello studio finanziato.

3. Il contributo non può comunque superare, per ogni intervento, l'80 per cento della spesa ammissibile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, i proprietari degli immobili oggetto di intervento devono presentare domanda alla struttura competente; la domanda è corredata della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 6.

I s t r u t t o r i a

1. L'istruttoria delle domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce.

2. L'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata è effettuata dalla struttura competente.

3. Per l'accertamento della validità tecnica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce, il dirigente convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di beni archeologici, beni paesaggistici, beni architettonici, beni storico-artistici, catalogazione e archivi storici.

4. Ai fini dell'ammissione ai contributi, la struttura competente, in esito all'istruttoria condotta ai sensi dei commi 2 e 3, provvede a formare apposita graduatoria, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 7.

Concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'art. 8 sono disposti con deliberazione della giunta regionale.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica da parte della struttura competente:

a) della conformità degli interventi e degli studi eseguiti al progetto presentato ai fini della concessione del contributo;

b) della completezza e della regolarità della documentazione di spesa.

Art. 8.

R e v o c a

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dalla presente legge o dal provvedimento di concessione.

2. Nel provvedimento di revoca, la giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la restituzione del contributo.

3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, in modo proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 9.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per i medesimi interventi. A tal fine, il richiedente è tenuto a dichiarare, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 5, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altre provvidenze pubbliche per i medesimi interventi oggetto della domanda di contributo.

Art. 10.

V i g i l a n z a

1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sugli interventi oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione.

Art. 11.

R i n v i o

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui alla presente legge, ivi compresa la determinazione dei criteri e dei requisiti di ammissione a contributo e delle modalità di individuazione delle spese ammissibili, è demandata alla giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Sono altresì approvate, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di beni culturali, le modificazioni all'elenco dei borghi di cui all'allegato *A* e alle linee guida per il recupero di cui all'allegato *B*.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 è determinato in annui euro 300.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 (Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto E.1 dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2005 e a quello per il triennio 2005/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 novembre 2005

CAVERI

(Omissis)

06R0176

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2005, n. **33.**

Finanziamento al comune di Saint-Vincent per lo sviluppo ed il mantenimento degli interventi a supporto della Casa da gioco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 27 dicembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento al comune di Saint-Vincent

1. La Regione, in relazione agli speciali programmi di investimento del comune di Saint-Vincent finanziati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (legge finanziaria per gli anni 1997/1999), e agli effetti indotti sul comune dal piano di sviluppo della Casa da gioco di Saint-Vincent, previsto dal disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3176/XI in data 14 aprile 2003, eroga al comune, per un periodo di due anni, uno speciale finanziamento per lo sviluppo e il mantenimento degli interventi finalizzati al completamento, integrazione e supporto dell'offerta della Casa da gioco di Saint-Vincent, tenuto conto dell'interesse regionale di tali interventi.

2. Limitatamente all'anno 2005, la giunta regionale, con propria deliberazione, impegna la spesa prevista per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 e, contestualmente, eroga, a titolo di anticipazione, il 40% del finanziamento stesso; il restante 60% è erogato, con deliberazione della giunta regionale, previa presentazione, da parte del comune di Saint-Vincent, della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute per le finalità di cui al comma 1. La rendicontazione valutata da una Commissione tecnica allo scopo costituita e composta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali e dal dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e valutazione degli investimenti pubblici.

3. Per l'esercizio 2006, le modalità di erogazione del finanziamento sono stabilite dalla giunta regionale contestualmente all'approvazione di un apposito piano, proposto dal comune di Saint-Vincent. L'attuazione degli interventi previsti nel piano è soggetta alla sorveglianza del Comitato di cui al paragrafo 4.3.2 del piano sessennale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 4969 in data 30 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 48/1996.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 1.200.000 per gli anni 2005 e 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa sia del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 sia del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05 (Finanza locale - Altri interventi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento agli anni 2005 e 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa:

1) nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 1.000.000 per gli anni 2005 e 2006, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.6. dell'allegato n. 1;

2) nell'obiettivo programmatico 3.2 (Altri oneri non ripartibili), al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre), per annui euro 200.000 per gli anni 2005 e 2006;

b) con riferimento all'anno 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per euro 1.000.000 e al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 200.000, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto D.2 dell'allegato. 1 al bilancio per l'anno 2006 e al punto D.3 dell'allegato 1 al bilancio per il triennio 2006/2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

A b r o g a z i o n e

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è abrogato.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 dicembre 2005

CAVERI

(Omissis).

06R0176

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2006, n. 7.

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 7 del 16 febbraio 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. La presente legge:

a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;

b) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

c) istituisce l'osservatorio regionale, per l'associazionismo di promozione sociale;

d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

Art. 2.

Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, di persone e di enti, riconosciute e non riconosciute, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati, senza finalità di lucro e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

3. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che attuano discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione degli associati, che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

Atto costitutivo e statuto delle associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

2. Lo statuto delle associazioni di promozione sociale prevede espressamente:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

Prestazioni degli associati

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria; libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Per potere espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'art. 13, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 6 hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 5.

Risorse economiche delle associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 6.

Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute, in modo cumulativo:

a) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;

b) ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.

4. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

5. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).

6. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'art. 13 e per usufruire dei benefici di cui alla legge n. 383/2000.

7. L'iscrizione nel registro regionale è condizione per accedere, da parte delle associazioni di promozione sociale e limitatamente a esse, all'assegnazione dei contributi regionali previsti dalle vigenti normative di settore.

8. L'iscrizione nel registro regionale riconosce ai soggetti iscritti il titolo di associazione di promozione sociale.

9. Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Art. 7.

Sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di cui all'art. 6, comma 2, che operano a livello regionale, o che hanno in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero che operano almeno in tre province, ovvero le associazioni di enti ovvero gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.

2. La sezione regionale del registro è conservata, gestita e aggiornata dalla giunta regionale.

3. La Regione Piemonte provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'art. 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale emana il regolamento di esecuzione che disciplina i procedimenti per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale. Il regolamento stabilisce altresì il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni in seno all'osservatorio di cui all'art. 10.

5. La giunta regionale esercita il potere regolamentare di cui al comma 4 nell'ambito dei seguenti principi e modalità:

a) il procedimento di iscrizione di una associazione alla sezione regionale del registro è avviato dalla direzione regionale competente ed è concluso con determinazione del responsabile, nel termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa all'istanza;

b) la cancellazione di una associazione dalla sezione regionale del registro è disposta con determinazione del responsabile della direzione regionale competente a seguito di istanza di parte, o di riscontro della perdita dei requisiti per l'iscrizione, ovvero di mancata comunicazione di modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, o di trasferimento di sede, o di scioglimento;

c) la revisione delle iscrizioni alla sezione regionale del registro è svolta con cadenza biennale dalla direzione regionale competente, a cui compete inoltre la conservazione e la pubblicazione del registro;

d) i rappresentanti delle associazioni in seno all'osservatorio di cui all'art. 10 per un quarto sono espressione della sezione regionale e per tre quarti sono espressione delle sezioni provinciali del registro;

e) la attribuzione del numero dei membri in rappresentanza di ogni sezione provinciale, di cui alla lettera *d)*, è effettuata in proporzione al numero dei residenti in ciascuna provincia nella legislatura di entrata in vigore della legge e successivamente in proporzione al numero delle associazioni iscritte alle sezioni provinciali del registro. A ciascuna sezione provinciale è comunque garantito un rappresentante;

f) l'individuazione dei membri di cui alle lettere *d)* ed *e)* è effettuata con modalità conformi al principio di elettività dei rappresentanti.

Art. 8.

Sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale

I. Le associazioni di cui all'art. 6, comma 2, che non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 7, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.

2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province.

3. Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'art. 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 7, comma 4, e in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.

Art. 9.

Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni

1. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale del registro è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Presidente della giunta regionale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'art. 10.

2. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso nei termini e all'organo dell'amministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel regolamento di cui all'art. 8, comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale di cui all'art. 10.

3. Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli stessi, al tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Art. 10.

Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale

1. È istituito l'osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, con sede a Torino, composto da:

a) presidente della giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) otto membri designati dalle province, uno per ciascuna provincia;

c) quattro membri designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dell'ANCI, dell'UNCEM, della Lega autonomie locali, della Consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte;

d) venti membri in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'art. 6. L'individuazione dei membri è effettuata nel rispetto dei principi di elettività da parte delle associazioni iscritte e di rappresentatività delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo modalità definite dalla giunta regionale mediante il regolamento di esecuzione di cui all'art. 7, commi 4 e 5.

2. Nel corso della prima riunione l'osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

3. I membri dell'osservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'osservatorio successivo.

4. L'osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:

a) analizza i bisogni del territorio e le priorità d'intervento;

b) formula proposte operative in materia di promozione sociale;

c) promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;

d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività della promozione sociale;

e) svolge un ruolo di monitoraggio delle azioni di sostegno, previste dalle norme di settore, in favore delle associazioni di promozioni sociale;

f) esprime il parere vincolante di cui all'art. 9, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di iscrizione;

g) conserva copia delle convenzioni stipulate al sensi dell'art. 13.

5. Il Presidente della giunta regionale indice a cadenza annuale una sessione congiunta dell'osservatorio regionale con il consiglio regionale del volontariato, istituito dall'art. 11 della legge regionale n. 38/1994, per favorire il raccordo tra i rispettivi ambiti di intervento nonché lo scambio di conoscenze, esperienze e proposte.

Art. 1l.

Rapporti con la Regione e con gli enti locali

1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;

b) hanno facoltà di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'art. 6;

c) hanno facoltà di concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'art. 6 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

d) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 13.

2. La Regione e le province, per quanto di competenza e limitatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, dispongono controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all'art. 6.

3. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i lavori pubblici (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ferme restando le verifiche di compatibilità urbanistica.

Art. 12.

Riduzione di tributi locali

1. Gli enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), hanno facoltà di deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'art. 6.

Art. 13.

Convenzioni

1. La Regione, gli enti locali e gli altri entri pubblici hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'art. 6.

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e adeguatezza del progetto.

4. Le convenzioni contengono disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività indicate nelle convenzioni stesse e prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché modalità di rimborso delle spese concordate effettivamente sostenute e documentate.

5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'art. 30, comma 3, della legge n. 383/2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

6. L'ente pubblico che stipula la convenzione ne trasmette copia all'Osservatorio regionale di cui all'art. 10, entro i successivi sessanta giorni.

7. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Formazione e aggiornamento

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'art. 6 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro regionale che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.

Art. 15.

Sostegno all'associazionismo di promozione sociale

1. La Regione costituisce un fondo rotativo, gestito dall'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato all'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti, assegnati alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'art. 6, e relativi a progetti di investimento concernenti le seguenti attività:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati destinati a sede delle attività statutarie delle associazioni;

b) l'adeguamento dei fabbricati, di cui alla lettera *a)*, alle normative vigenti in materia di sicurezza.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene erogato attraverso gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La Regione costituisce un fondo di anticipazione, gestito dall'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato ad anticipare fondi per i progetti relativi alle attività statutarie che le associazioni realizzano con il sostegno degli enti locali, in attesa di ricevere da questi il pagamento di somme assegnate a titolo di contributo.

4. Il finanziamento di cui al comma 3 viene erogato secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

5. La Regione concede contributi alle associazioni di promozione sociale, iscritte nella sezione regionale del registro di cui all'art. 6, per le seguenti finalità:

a) sostegno alla realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio delle attività statutarie delle associazioni e relativi all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze software;

b) sostegno alla realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

1) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo;

2) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;

3) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi erogati.

6. La giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di assegnazione, i criteri di ammissione e valutazione dei contributi di cui al comma 5.

7. Le province concedono contributi alle associazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui all'art. 6, per le finalità di cui al comma 5 e mediante il trasferimento di parte delle risorse regionali previste per i contributi dall'art. 18.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le associazioni iscritte agli albi provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ove istituiti, possono, qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, presentare alla giunta regionale o alle province la richiesta di iscrizione rispettivamente alla sezione regionale o provinciale del registro, ai sensi degli articoli 7 e 8.

2. L'iscrizione agli albi provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 48/1995, limitatamente al periodo di transitorietà di cui al comma 1, produce gli effetti derivanti dall'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 6.

3. Le convezioni stipulate fra le associazioni e gli enti locali o la Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 48/1995 restano in vigore fino alla loro scadenza.

Art. 17.

Abrogazione della legge regionale n. 48/1995

1. La legge regionale n. 48/1995 è abrogata.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi al funzionamento e all'attività dell'Osservatorio regionale, stimati in 50.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2006-2007 e imputati all'Unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Per il finanziamento dei fondi e dei contributi erogati alle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 15 si provvede con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 febbraio 2006

BRESSO

06R0132

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2006, n. **8.**

Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 7 del 16 febbraio 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assistenza tecnico-amministrativa delle province

1. La Regione Piemonte trasferisce alle province risorse finanziarie per incrementare, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali ubicati nel proprio territorio con particolare attenzione per quelli di minore dimensione.

2. I criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, previo parere della conferenza permanente Regione autonomie locali, anche tenuto conto, per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, del numero di comuni e del numero di abitanti per provincia nonché della tipologia di progetti relativi all'attività di assistenza tecnico - amministrativa delle singole province.

3. Per gli anni successivi, i criteri di cui al comma 2 sono ridefiniti dalla giunta regionale in base all'effettivo svolgimento da parte delle singole province dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

4. Le province trasmettono annualmente alla conferenza permanente Regione - autonomie locali ed alla giunta regionale i risultati dell'attività di cui al comma 1.

Art. 2.

Consulenza regionale

1. La Regione attiva un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi singoli o associati che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, rivolto a fornire elementi di studio, di valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. Lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 è assicurato, secondo modalità organizzative stabilite dalla giunta regionale con apposito regolamento, anche avvalendosi di soggetti ed organismi decentrati ed esterni all'Amministrazione in grado di garantire contributi specializzati, con particolare riguardo nelle seguenti materie:

a) giuridico-amministrativa;

b) contabilità e finanza locale;

c) urbanistica e pianificazione territoriale.

3. La giunta regionale presenta annualmente alla conferenza. permanente Regione - autonomie locali una relazione informativa sull'attività di consulenza di cui al comma 1.

Art. 3.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di incremento nell'attività di assistenza tecnico-amministrativa svolta direttamente o attraverso l'assistenza tecnico-amministrativa delle province.

2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione che provvede ad identificare:

a) le modalità di allocazione delle risorse finanziarie stanziate a favore delle province;

b) lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa delle province;

c) gli oggetti prevalenti delle richieste di assistenza pervenute e l'identità degli enti che si sono rivolti al servizio di assistenza tecnico-amministrativa;

d) l'individuazione delle difficoltà incontrate dalle province nello svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione del servizio gratuito di consulenza regionale;

f) gli oggetti prevalenti dell'attività prestata da tale servizio;

g) l'identità degli enti beneficiari.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 la spesa complessiva di euro 450 mila, in termini di competenza e di cassa, imputata all'unità previsionale di base (UPB) 05991 (Affari istituzionali processo di delega direzione - titolo I - spese correnti) e ripartita in:

a) euro 250 mila, per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 2;

b) euro 200 mila, per l'espletamento dell'attività di consulenza agli enti locali di cui all'art. 2.

2. Alle spese di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di pari importo, in termini di competenza e di cassa, le risorse finanziarie della UPB 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci - titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Per gli anni 2007 e 2008, alla spesa annua di cui al comma 1, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 febbraio 2006

BRESSO

06R0133

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2006, n. **9**.

Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 8 del 23 febbraio 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria 2006) art. 1, comma 54, le indennità di carica dei consiglieri regionali e dei componenti dell'esecutivo di cui all'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionali) e successive modifiche, sono ridotte del 10 per cento, a far data dal mese di gennaio 2006, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. Dalla stessa data sono ridotti in egual misura percentuale, per effetto della applicazione dell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e successive modifiche, gli assegni vitalizi dei consiglieri cessati dal mandato.

2. È fatta comunque salva la modalità di determinazione delle indennità di carica e per conseguenza, degli assegni vitalizi prevista dalla legislazione regionale vigente in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 febbraio 2006

BRESSO

06R0144

LEGGE REGIONALE 1º marzo 2006, n. **10.**

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).

(Pubblicata nel 2º suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 46/1986

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna), come aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1995, n. 77, dopo le parole: «le Consigliere», sono inserite le seguenti: «e le Assessore».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1º marzo 2006.

p. Mercedes Bresso
Il vice Presidente: SUSTA

06R0167

LEGGE REGIONALE 1º marzo 2006, n. **11.**

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006.

(Pubblicata nel 2º suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga esercizio provvisorio

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2006, stabilita dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006) sino al 28 febbraio 2006, è prorogata al 30 aprile 2006.

2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è estesa alla prima nota di variazione al disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentata in data 28 febbraio 2006.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1º marzo 2006.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente: SUSTA

06R0168

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2006, n. **12.**

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 10 del 9 marzo 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 24/2001

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24, (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

«1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, lettera *d*), così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennità di fine mandato.».

Art. 2.

Integrazione all'art. 5 della legge regionale n. 24/2001

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al termine di ogni legislatura i consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all'assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all'ufficio di presidenza entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 *della legge regionale n. 24/2001*

1. Al comma 1 dell'art. 8 sono soppresse le parole: «per tutta la durata del mandato».

2. Il comma 5 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro sessanta giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. È facoltà del consigliere regionale in carica estendere, con esplicita richiesta da formularsi in fase di comunicazione, il versamento dei contributi di cui al comma 5 a tutte le legislature nel corso delle quali ha svolto il mandato; in assenza di tale richiesta il contributo è limitato alla legislatura corrente.

5-*ter*. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data della comunicazione e viene effettuato con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.».

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione della legge:

a) il disposto del comma 4-*bis* dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2001 e successive modifiche si applica anche ai consiglieri che hanno esercitato il mandato nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge;

b) la facoltà di cui al comma 5-*bis* dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2001 è concessa anche ai consiglieri in carica che abbiano già inoltrato le comunicazioni di cui all'art. 8, comma 5.

2. Il comma 1 si applica a condizione che i consiglieri regionali inoltrino le rispettive istanze all'ufficio di presidenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 marzo 2006

BRESSO

(Omissis)

06R0165

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2006, n. **13.**

Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 11 del 16 marzo 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell'economia piemontese, la Regione Piemonte, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, promuove un processo di graduale unificazione degli organismi che attualmente vi provvedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 viene costituita una società consortile per azioni, destinata a sostituire, nell'attività e nella funzione, il centro estero delle camere di commercio nonché ad incorporare progressivamente quegli altri organismi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 2.

Società consortile

1. La società consortile per azioni di cui al comma 2 dell'art. 1 promossa dai soci fondatori, Regione Piemonte e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, è senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica; possono partecipare a tale società consortile enti, organismi associativi, fondazioni bancarie e soggetti pubblici che, per vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale.

2. L'oggetto sociale comprende il coordinamento e l'integrazione delle iniziative volte a favorire l'internazionalizzazione dell'economia piemontese quali in particolare:

a) il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;

b) l'attrazione degli investimenti in Piemonte;

c) la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;

d) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;

e) la valorizzazione del «sistema Piemonte» anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.

3. In proporzione alla quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell'art. 2615-*ter*, comma 2, del codice civile, al funzionamento dell'organizzazione consortile.

Art. 3.

Comitato di indirizzo

1. L'attività della società si uniforma alle linee di indirizzo espresse da un comitato presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato. La composizione di tale comitato, rappresentativa delle associazioni economiche di categoria e degli enti che a vario titolo operano nel campo dell'internazionalizzazione, e le sue modalità di funzionamento sono demandate ad apposita delibera della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. Le linee di cui al comma 1 sono approvate dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso nei trenta giorni successivi all'invio. Decorso tale termine la giunta adotta tali linee di indirizzo.

Art. 4.

Modalità di partecipazione

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione della società, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e non precluda l'eventuale allargamento della compagine sociale ad altre regioni ed ai relativi sistemi camerali. La società può inoltre avvalersi degli strumenti disciplinati dell'art. 2447-*bis* e seguenti del codice civile, tenuto conto della molteplicità dei settori di intervento e di eventuali specifici interessi e vocazioni dei soggetti partecipanti.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui all'art. 2 è stanziata la somma di 125 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica - rapporti con società a partecipazione regionale - titolo II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede, nell'esercizio 2006, riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione UPB 09012 (Bilanci e finanze bilanci titolo II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Al finanziamento delle spese di cui all'art. 2, comma 3, previste nell'ambito dell'UPB 17041 (Commercio e artigianato promozione e credito al commercio - titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 si provvede, a partire dall'esercizio nel quale i contributi sono richiesti, con le dotazioni finanziarie delle UPB S1041 (Gabinetto presidenza della giunta affari internazionali e comunitari - titolo I - spese correnti) e UPB 17041 (Commercio e artigianato promozione e credito al commercio - titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e abrogazione della legge regionale 30 aprile 1996, n. 25

1. A decorrere dall'incorporazione dell'agenzia per la promozione turistica del Piemonte nella società di cui all'art. 1, la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è modificata nei seguenti termini:

a) la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 è soppressa;

b) al comma 3 dell'art. 2 sono soppresse le parole: «dell'agenzia di promozione turistica del Piemonte e»;

c) alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 3 le parole: «dell'agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte di cui all'art. 6,» sono sostituite dalle seguenti: «della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte»;

d) alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 3, sono soppresse le parole: «dall'agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e»;

e) al comma 5 dell'art. 3 sono soppresse le parole: «dell'agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte»;

f) dopo il comma 5 dell'art. 3, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. La giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.»;

g) al comma 1 dell'art. 5 le parole: «dell'agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, «sono sostituite dalle seguenti: «della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte»;

h) il capo II (Agenzia per la promozione turistica del Piemonte), comprensivo degli articoli 6, 7 e 8 è abrogato;

i) alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 10 sono soppresse le parole: «e raccordandosi in un ottica di sistema all'agenzia per la promozione turistica»;

j) al comma 1 dell'art. 14 sono soppresse le parole: «all'agenzia per la promozione turistica ed»;

k) al comma 1 dell'art. 15 sono soppresse le parole: «dell'agenzia per la promozione turistica e»;

l) al comma 3 dell'art. 15-*bis*, le parole: «l'agenzia per la promozione turistica di cui all'art. 6», sono sostituite dalle seguenti: «la società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte»;

m) al comma 2 dell'art. 25, le parole: «all'agenzia per la promozione turistica» sono sostituite dalle seguenti: «alla società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte».

2. A decorrere dalla costituzione della società di cui all'art. 1, comma 2, la legge regionale 30 aprile 1996, n. 25 (adesione al centro estero Camere commercio piemontesi) è abrogata.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, presenta al consiglio regionale una relazione avente per oggetto la composizione del capitale sociale della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte, i programmi di intervento e gli indirizzi strategici di tale società e l'individuazione degli organismi incorporati ai sensi dell'art. 1.

2. La giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti in termini di promozione e sostegno del livello di internazionalizzazione dell'economia piemontese e di razionalizzazione degli interventi regionali, presentando al consiglio regionale, entro due anni dalla approvazione della legge e successivamente con la stessa cadenza biennale, una relazione che renda conto della situazione patrimoniale e finanziaria della società consortile, aggiorni i dati sugli organismi incorporati ai sensi dell'art. 1 e illustri le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 2 ed i risultati raggiunti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 marzo 2006

BRESSO

(Omissis)

06R0178-*bis*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. **1/R**.

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 8 del 23 febbraio 2006)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello. Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 10-2201 del 20 febbraio 2006

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque):

a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;

c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);

d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

2. Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

Art. 2.

Acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate

1. I piani d'ambito del servizio idrico integrato programmano la realizzazione degli interventi previsti dal piano di tutela delle acque volti alla riduzione del carico inquinante degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, secondo le modalità e i tempi dallo stesso previsti.

Art. 3.

Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate

1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla giunta regionale.

2. Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma i le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia.

Art. 4.

Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA

1. Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 5.

Tutela delle acque sotterranee

1. È in ogni caso vietato lo scarico o l'immissione delle acque di cui all'art. 1 in acque sotterranee.

Capo II

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 6.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

b) acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

c) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;

d) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;

e) insediamenti e installazioni esistenti: gli insediamenti e le installazioni nei quali si svolgano le attività di cui all'art. 7 o che abbiano ottenuto apposito titolo edilizio, con espressa previsione della destinazione allo svolgimento delle predette attività, alla data di entrata in vigore, del presente regolamento;

f) superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree destinate a verde e di quelle sulle quali non si svolgano attività, transito, parcheggio o deposito.

Art. 7.

Ambito di applicazione

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

a) le attività di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

b) le attività di distribuzione del carburante;

c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera *a)* ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;

d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

e) i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lettera *a)*;

f) le aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali.

Art. 8.

Recapiti

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate in ordine preferenziale:

a) in pubblica rete fognaria;

b) in acque superficiali;

c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.

2. In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, l'autorità competente può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 9.

Disciplina

1. L'immissione nei recapiti di cui all'art. 8 delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio è soggetta all'adozione e al mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato *A* ed approvati, con le prescrizione del caso, dall'autorità competente al controllo degli scarichi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 59/2005, la mancata presentazione entro i termini previsti del piano di prevenzione e di gestione o l'inosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente è punita con la sanzione di cui all'art. 59, comma 6-*quater* del decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 10.

Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione

1. I titolari delle attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)* presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o a sua successiva integrazione:

a) contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale;

b) entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e comunque non oltre il 31 ottobre 2006, qualora il relativo procedimento sia stato avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

c) entro il 31 ottobre 2006, nel caso in cui il relativo provvedimento sia già stato rilasciato.

2. I titolari delle attività di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi, definiti dall'autorità competente, utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori. Per le attività e gli impianti esistenti il piano è presentato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 11.

Termini di adeguamento

1. I titolari delle attività e degli impianti di cui all'art. 7 esistenti provvedono all'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente:

a) entro i termini stabiliti dall'autorizzazione ambientale integrata e comunque non oltre il 30 ottobre 2007, in caso di attività ricomprese nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 59/2005;

b) entro due anni dall'approvazione del piano di prevenzione e di gestione, in tutti gli altri casi.

Art. 12.

Tariffa per l'immissione in rete fognaria

1. Le autorità d'ambito del servizio idrico integrato stabiliscono la tariffa per l'immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio sulla base, rispettivamente, della valutazione delle altezze di pioggia nei territori di competenza e dei volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 20 febbraio 2006

p. BRESSO
Il vice presidente: SUSTA

ALLEGATO *A*
(art. 9)

PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE

1. Contenuti minimi del piano di prevenzione e di gestione.

Il piano di prevenzione e di gestione, eventualmente redatto secondo schemi-tipo definiti dall'autorità competente, deve contenere almeno la seguente documentazione:

1) la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:

1.1. l'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;

1.2. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti;

1.3. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.4. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio;

1.5. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;

2) una relazione tecnica che illustri:

2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento;

2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti;

2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

2.4. il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio

2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;

2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;

2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;

2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;

2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto;

3) un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:

3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;

3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;

3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

2. Linee guida per la redazione del piano di prevenzione e di gestione.

Le previsioni del piano di prevenzione e di gestione sono correlate alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, sono formulate tenendo conto dei seguenti criteri generali.

2.1. Criteri generali di gestione delle superfici scolanti e dei sistemi di raccolta, convogliamento, stoccaggio e trattamento.

Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.

In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa.

Le acque meteoniche di dilavamento e di lavaggio sono destinate ad una rete di raccolta e convogliamento, munita di un sistema di alimentazione ai successivi trattamenti, che escluda automaticamente le acque di seconda pioggia; tale rete è di norma dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti.

Le acque di prima pioggia sono di norma accumulate in appositi manufatti dimensionati per contenere un volume, da avviare a successivo trattamento, non inferiore a cinquanta metri cubi per ettaro di superficie scolante.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio stoccate nelle vasche di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normalmente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia.

I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

06R0145

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005, n. **19.**

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2006.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 51 del 22 dicembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile

1. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 [Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)] è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2-*bis* dell'art. 8, è aggiunto il seguente periodo:

«Il rimborso ventennale si applica altresì, per le quote residue da restituire alla Regione, ai contributi relativi alle iniziative "Accoglienza", "Montagna", "Territorio montano" ed "Edilizia scolastica, scuole materne", nonché ai contributi concessi a favore dei piccoli comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).».

2. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo la disciplina relativa alle misure per il rispetto del Patto di stabilità interno. Per l'anno 2006 il complesso delle spese per consumi intermedi di ogni ente o azienda non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento.

3. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione determinano la dotazione organica secondo le modalità stabilite per la giunta regionale, per quanto applicabili, e accedono alle procedure e alle graduatorie della giunta regionale e del Consiglio regionale, ove esistenti, per l'assunzione di dirigenti.

4. Per l'anno 2006 le procedure di reclutamento del personale regionale, per i ruoli del consiglio e della giunta regionale, sono attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in conformità e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e assicurando comunque che i relativi oneri per le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non superino l'ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1% per cento.

5. Per l'anno 2006 la giunta regionale ed il consiglio regionale procedono al reclutamento del personale dirigenziale di ruolo mediante concorso anche senza l'attivazione delle procedure di mobilità e disponibilità previste dalle norme vigenti.

6. Le direzioni centrali istituite in attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) non possono essere in numero superiore ad un quarto delle direzioni generali previste ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

7. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 dell'art. 28, le parole del primo periodo «Il trattamento economico annuo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione regionale e i singoli direttori nella misura massima annua stabilita per i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti:

«Il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori centrali incaricati ai sensi e in attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) è stabilito con provvedimento della giunta regionale nella misura massima data dalla retribuzione, comprensiva delle integrazioni, dei direttori generali delle aziende sanitarie così come prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502. Tale trattamento economico può essere maggiorato fino al 20 per cento nei confronti di non più di un quarto del numero complessivo dei direttori generali e dei direttori centrali, avuto riguardo alla durata del contratto, alla provenienza o meno dai ruoli regionali, alle funzioni e alla complessità attribuite e degli obiettivi assegnati;».

8. L'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la misura dell'indennità di fine mandato ivi prevista è corrisposta ai consiglieri aventi diritto indipendentemente dalla data della loro elezione, non valendo a questi fini la disposizione dell'art. 10 della medesima legge regionale n. 12/1995.

Art. 2.

Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2004) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 3, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* s.s. 342 Briantea: variante di Solbiate-Olgiate Comasco.».

2. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'art. 4 dopo la parola «ordinaria» sono inserite le parole «e straordinaria».

3. Alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico a uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2006»;

b) al comma 7 dell'art. 6, è aggiunto il seguente periodo:

«Qualora l'intervento non sia possibile, in relazione alla sicurezza degli apparecchi di illuminazione, la sostituzione di questi ultimi, limitatamente alle aree esterne alle fasce di rispetto degli osservatori, deve essere completata entro il 31 dicembre 2008.»;

c) dopo il comma 8 dell'art. 6, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Ove le case costruttrici dispongano di laboratori fotometrici propri e strutture certificati e autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di settore, la conformità di cui al comma 8, è rilasciata direttamente dalle stesse. Restano confermati, a carico delle case costruttrici, importatrici e fornitrici, gli adempimenti di cui al punto 2 dell'allegato *a)* alla deliberazione della giunta regionale 20 settembre 2001, n. 7/6162.»;

d) la rubrica dell'art. 9, è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni relative alle zone tutelate)»;

e) al comma 1 dell'art. 9, le parole «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007».

4. I comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, le cui graduatorie di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 6, del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 [Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera *m)* legge regionale n. 1/2000)], cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2005, possono utilizzare le predette graduatorie fino al 30 giugno 2006. Tale termine è differito al 31 dicembre 2006 per i comuni che emaneranno, entro il 30 giugno 2006, il nuovo bando di assegnazione ai sensi del regolamento regionale n. 1/2004 e dei commi 41-*bis* e 41-*ter*, dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2000, i cui criteri applicativi saranno approvati dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 2006. Al fine di utilizzare le graduatorie di cui al primo periodo, gli alloggi potranno essere assegnati esclusivamente a coloro che, al momento dell'assegnazione, siano residenti o svolgano attività lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni.

5. In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario interno della navigazione non lacuale, gli organi dell'azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, i cui componenti restano in carica fino alla cessazione del collegio commissariale di cui al comma 6. Lo scioglimento ha effetto dalla data di insediamento del collegio commissariale di cui al comma 6.

6. Il Presidente della giunta regionale provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un collegio commissariale con il compito di provvedere, oltre all'amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali, nonché dei rapporti attivi e passivi dell'ente, come certificati dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla giunta regionale.

7. Il collegio commissariale dura in carica non oltre il 31 dicembre 2006 ed è composto da sette componenti, di cui cinque, tra cui due tecnici, designati dalla giunta regionale, uno designato dalla provincia di Cremona e uno designato dalla provincia di Mantova. Il presidente è indicato nell'atto di designazione della giunta regionale tra i componenti non tecnici.

8. Il compenso dei componenti il collegio commissariale è determinato dalla giunta regionale.

Art. 3.

Modifica di legge regionale in materia di formazione professionale

1. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 32 è abrogato.

2. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al centro operativo regionale previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 95/1980. La direzione generale competente in materia di formazione professionale provvede agli adempimenti conseguenti.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 20 dicembre 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/93 del 20 dicembre 2005.

06R0178

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. **8.**

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel numero straord. al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49-bis del 7 dicembre 2005)*

(Omissis).

06R0154

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. **9.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(Pubblicata nel numero straord. al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49-bis del 7 dicembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimenti

1. Su richiesta delle province autonome di Trento e di Bolzano, le assegnazioni di fondi relativi alle funzioni delegate possono essere trasferite anche a favore di enti, organismi cui le province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi.

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 e abrogazione dell'art. 4 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale»

1. L'art. 3 del testo unificato delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale entro il 31 marzo una relazione consuntiva sull'attività di integrazione europea svolta nell'anno antecedente, facendo riferimento al relativo programma annuale.».

2. L'art. 4 del citato testo unificato è abrogato.

Art. 3.

Modifica del comma 1 dell'art. 7 del testo unificato delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale»

1. Il comma 1 dell'art. 7 del testo unificato delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L, è sostituito dal seguente:

«1. Con deliberazione della giunta regionale possono essere erogati anticipi nella misura massima del 90 per cento del finanziamento concesso.».

Art. 4.

Attività promozionale dell'amministrazione regionale sui mezzi di comunicazione di massa

1. Con riferimento all'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le somme che l'amministrazione regionale destina, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 40 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 40 per cento a favore dei giornali, quotidiani e periodici.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»

1. All'art. 4, comma 1-*ter* della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, introdotto dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole «il richiedente» sono sostituite dalle parole «il nucleo familiare del richiedente».

Art. 6.

Nuove disposizioni in materia di indennità di carica degli amministratori degli enti locali

1. Nel comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, le parole «per le singole fasce» sono sostituite dalle parole «per i sindaci e gli assessori».

2. Nel comma 3, lettera *b)*, dell'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, dopo le parole «dovuto a variazioni di popolazione» sono aggiunte le parole «o di classe segretarile».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. Nella determinazione dell'onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali per l'esercizio finanziario 2004 si considerano, al solo fine di quantificare il limite di spesa per la fissazione della misura delle indennità di carica da effettuarsi con il regolamento regionale, i contratti collettivi per i segretari comunali stipulati dopo il 1° dicembre 2004 e con decorrenza per la parte economica anteriore a tale data. In questo caso le indennità stabilite dai consigli comunali sono figurativamente aggiornate sulla base dei nuovi stipendi dei segretari comunali, ferma restando la percentuale stabilita dai consigli comunali stessi. Nella determinazione dell'onere complessivo di spesa si computano inoltre le indennità di carica:

a) nella misura media determinata in relazione alle singole fasce di comuni nel caso di amministratori comunali che nell'anno 2004 non abbiano per rinuncia percepito alcuna indennità o abbiano percepito un'indennità inferiore alla misura media stessa;

b) in misura maggiorata per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 e ai 50.000 abitanti, qualora i sindaci e rispettivamente i vicesindaci e gli assessori non abbiano nell'anno 2004 percepito il raddoppio per rinuncia o per mancanza delle condizioni previste dall'art. 27-*bis* del decreto del Presidente della giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 6 dicembre 2005

DURNWALDER

06R0155

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2005, n. **10.**

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio triennale 2006-2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 20 dicembre 2005)*

(Omissis).

06R0156

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 2005, n. **15.**

Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 15 novembre 2005)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Politica provinciale della casa

1. La politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e di Rovereto, nonché dei comprensori, nel seguito di questa legge indicati come enti locali.

2. Sono riservati alla Provincia:

a) il riparto tra la provincia e gli enti locali delle risorse del fondo provinciale casa ai sensi dell'art. 8;

b) l'adozione, previo parere del consiglio delle autonomie locali, ove costituito, del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11, fermo restando il potere regolamentare riconosciuto agli enti locali dal vigente ordinamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; per l'acquisizione del parere si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dalla lettera *c)*;

c) la funzione di indirizzo e di coordinamento concernente, in particolare, la definizione di standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche nel rispetto di quelli definiti dallo Stato; la funzione di indirizzo e di coordinamento si svolge mediante atti di carattere generale adottati previa intesa in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali, ove costituita, e previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale; ove l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni, ovvero il parere non sia rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, la provincia può procedere tenendo conto delle eventuali posizioni espresse e dandone comunicazione al consiglio delle autonomie locali.

3. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite, in particolare, mediante le seguenti tipologie di intervento:

a) l'attuazione di un piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi dell'istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA S.p.a.), previsto dall'art. 4, comma 7;

b) la concessione ai nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione per gli alloggi di cui alla lettera *c)*, previa stipula di un'apposita convenzione con il beneficiario, di un contributo integrativo, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera *e)* avendo riguardo all'esigenza di adottare misure che non influenzino negativamente il mercato delle locazioni, in via temporanea il contributo integrativo può altresì essere concesso anche ai nuclei che, in possesso dei requisiti, abbiano stipulato da almeno tre mesi, alla data di presentazione della domanda, un contratto di locazione per alloggi diversi da quelli di cui alla lettera *c)* e abbiano presentato domanda per l'accesso a tali ultimi alloggi;

c) la messa a disposizione dei nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione, attraverso l'ITEA S.p.a. o mediante imprese convenzionate, di alloggi comunque in loro disponibilità, ritenuti idonei secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge, in relazione alle caratteristiche del bisogno del nucleo familiare; i rapporti tra gli enti locali e l'ITEA S.p.a. o le imprese convenzionate sono regolati da apposite convenzioni;

d) la messa a disposizione dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale superiore a quella di cui alla lettera *c)*, e inferiore a una soglia stabilita sulla base di criteri disciplinati dal regolamento di esecuzione, di alloggi dell'ITEA S.p.a. o di imprese convenzionate, comunque in loro disponibilità, senza alcun ulteriore intervento pubblico salvo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di edilizia agevolata; i rapporti tra gli enti locali e l'ITEA S.p.a. o le imprese convenzionate sono regolati da apposite convenzioni;

e) la promozione dell'accesso alla proprietà dell'alloggio, del suo risanamento e della sua ristrutturazione.

4. Restano in vigore l'art. 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), nonché le disposizioni a favore degli studenti universitari di cui alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). Nell'ambito degli accordi di programma e delle convenzioni di cui all'art. 4 può essere prevista la destinazione di alloggi, anche collettivi, per studenti o per immigrati, da utilizzare per le finalità delle leggi provinciali n. 13 del 1990 e n. 9 del 1991 nonché per soggetti in condizioni di temporanee difficoltà a reperire un alloggio.

5. Per sostenere i nuclei familiari nella scelta abitativa più appropriata, con particolare riguardo sia alle fasce deboli della popolazione che ai diversi strumenti per la politica provinciale della casa, gli enti locali possono promuovere la realizzazione sul territorio di «sportelli casa», stipulando apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione. A tali sportelli possono essere demandati lo svolgimento di servizi d'informazione e di consulenza nei confronti degli utenti, ivi comprese azioni di accompagnamento nell'inserimento abitativo, nonché l'espletamento dell'istruttoria relativa ai procedimenti amministrativi.

6. Su richiesta degli enti locali l'ITEA S.p.a. o le imprese convenzionate possono mettere a disposizione di enti, di associazioni senza scopo di lucro e di istituzioni, con finalità di recupero sociale, di accoglienza o assistenza, per le loro finalità statutarie, nonché delle forze dell'ordine, alloggi o immobili anche non destinati a uso abitativo, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Art. 2.

Definizioni

1. Per i fini di questa legge si intende:

a) per «nucleo familiare»: quello disciplinato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

b) per «canone sostenibile»: la quota di capacità economica del nucleo familiare, calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione, che può essere destinata al soddisfacimento del fabbisogno di alloggio, tenuto conto di tutti gli altri bisogni;

c) per «canone oggettivo»: salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni:

1) il canone calcolato secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, per gli alloggi destinati ai nuclei familiari di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*;

2) il canone calcolato secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, per gli alloggi destinati ai nuclei familiari di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)*;

d) per «condizione economico-patrimoniale»: la valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare al fine:

1) della concessione del contributo integrativo previsto dall'art. 3 nonché dell'accesso agli alloggi previsti dall'art. 1, comma 3, lettera *c)*;

2) della permanenza negli alloggi previsti dall'art. 1, comma 3, lettera *c)*;

3) dell'accesso agli alloggi previsti dall'art. 1, comma 3, lettera *d)*;

e) per «contributo integrativo»: la differenza tra canone oggettivo e canone sostenibile, quando quest'ultimo è inferiore al canone oggettivo medesimo;

f) per «imprese convenzionate»: le imprese con le quali l'ente locale, nel rispetto delle norme comunitarie, stipula una convenzione avente per oggetto un contratto di appalto di lavoro o di servizi ovvero una concessione di costruzione e gestione ovvero la concessione di un contributo, finalizzato al perseguimento delle finalità previste da questa legge; i criteri e le modalità per la presentazione di eventuali domande e per la determinazione dei presupposti e dell'entità dei contributi ovvero dei contenuti delle concessioni — proporzionate all'entità degli obblighi e degli oneri imposti — nonché delle condizioni per la loro concessione sono determinati dal regolamento di esecuzione di questa legge nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e di mercato interno.

2. Ai fini della presente legge la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare è definita secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 3, e dall'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2. Per il calcolo della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, entrino a far parte del nucleo medesimo altre persone non legate da rapporto di coniugio o di parentela o affinità, entro il primo grado, aventi una condizione economico-patrimoniale inferiore alla media per componente del nucleo stesso, sono considerate anche quote della condizione economico-patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il primo grado delle persone medesime; il regolamento di esecuzione stabilisce i criteri e le modalità per il calcolo delle predette quote.

Art. 3.

Disciplina del contributo integrativo

1. Il contributo integrativo di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, è finalizzato a consentire il pagamento del canone di locazione ai nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale insufficiente. Il contributo è commisurato alla differenza tra il canone oggettivo e il canone sostenibile.

2. Nei limiti stabiliti da questa legge hanno titolo ad ottenere il contributo integrativo i nuclei familiari dei quali almeno un componente sia residente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni e che abbiano una condizione economico-patrimoniale non superiore a quella stabilita dagli enti locali sulla base dei criteri indicati dal regolamento di esecuzione di questa legge.

3. Il contributo integrativo è concesso, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dall'intesa prevista dall'art. 8 per ciascun ente competente, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e:

a) che abbiano ottenuto l'accesso agli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, secondo l'ordine delle graduatorie previste dall'art. 5, comma 1;

b) ovvero che siano utilmente iscritti nelle medesime graduatorie citate alla lettera *a)*, ma che per qualsiasi motivo non possano temporaneamente ottenere l'accesso agli alloggi di cui alla medesima lettera *a)*;

c) ovvero prescindendo dalle graduatorie e dalla domanda di accesso di cui alla lettera *a)*, per casi di particolare necessità e disagio individuati dal regolamento di esecuzione; tale intervento può essere concesso per un massimo di dodici mensilità ed è rinnovabile una sola volta nel caso del perdurare accertato della situazione di disagio e necessità.

4. Fermo restando quanto previsto da questa legge per il suo adeguamento, il contributo integrativo spetta al nucleo familiare beneficiario fino a quando permane in esso almeno uno dei componenti originari. Il contributo è concesso per un periodo di tempo determinato dal regolamento di esecuzione; il contributo è automaticamente rinnovato al termine del periodo stesso nel caso in cui il nucleo familiare utilizzi gli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, e mantenga i requisiti previsti dal regolamento medesimo.

5. La convenzione tra gli enti locali e il beneficiario del contributo integrativo stabilisce:

a) i criteri di determinazione del contributo;

b) il periodo di tempo per il quale il contributo è corrisposto;

c) la condizione economico-patrimoniale rispetto alla quale è stato calcolato il contributo, nonché i casi, i tempi e i modi per la verifica della predetta condizione economico-patrimoniale ai fini dell'aggiornamento del contributo, cui il beneficiano s'impegna a sottostare, pena la decadenza dal contributo medesimo;

d) gli effetti degli esiti della verifica della condizione economico-patrimoniale e dell'eventuale mancata collaborazione dei beneficiari alla verifica medesima;

e) le modalità di erogazione e di utilizzo del contributo, secondo quanto previsto dai commi 6 e 7 e gli obblighi d'informazione nei confronti dell'ente locale;

f) la revoca del contributo qualora il beneficiario occupante uno degli alloggi previsti all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, avendo maturato una posizione utile in graduatoria, rifiuti di stipulare un contratto di locazione per gli alloggi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* o *e)*;

g) l'obbligo per il beneficiario, ove ne sussistano i presupposti, di versare l'ulteriore importo di cui all'art. 6, comma 3, nei modi stabiliti dalla convenzione medesima.

6. Il nucleo familiare che ne ha diritto può utilizzare il contributo integrativo per tutti gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, anche se nel caso di mobilità tra le diverse tipologie ivi previste. Se è utilizzato un alloggio di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* o *e)*, la convenzione tra gli enti locali e il beneficiario prevede che il contributo sia versato direttamente al locatore.

7. Il nucleo familiare che sposta la propria residenza nel territorio di un ente locale della provincia diverso da quello che gli ha concesso il contributo integrativo mantiene il diritto al contributo, secondo quanto disposto da questa legge e a carico del medesimo ente, per un periodo, non inferiore a un anno, individuato dal regolamento di esecuzione e secondo le modalità previste dallo stesso.

8. Il contributo integrativo è calcolato:

a) in proporzione inversa alla condizione economico-patrimoniale posseduta, valutata sulla base di fasce progressive, i cui limiti minimi e massimi sono stabiliti dagli enti locali sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge; il regolamento, inoltre, stabilisce le modalità per la verifica periodica, almeno annuale, della condizione economico-patrimoniale e i relativi effetti sulla rideterminazione del contributo integrativo; il regolamento prevede l'obbligo per l'inquilino di comunicare mutamenti significativi della condizione economico-patrimoniale per la rideterminazione del contributo, disciplinando i criteri, le modalità e la frequenza, almeno annuale, della comunicazione; la rideterminazione del contributo decorre dal mese successivo a quello in cui è stata comunicata o accertata la modificazione della condizione economico-patrimoniale;

b) in relazione all'entità di un canone calcolato sulla base di tipologie standard e secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1;

c) in relazione all'ammontare delle spese condominiali per i nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale particolarmente sfavorevole.

9. Fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale recante «Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» sulla base delle intese definite in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali, all'erogazione all'ITEA S.p.a. delle somme ad essa spettanti a titolo di contributo integrativo di cui al comma 6, provvede direttamente la provincia sulla base dei provvedimenti assunti dall'ente locale competente secondo quanto previsto da questa legge. In luogo della concessione dei finanziamenti a copertura degli oneri conseguenti all'erogazione dei predetti contributi integrativi la provincia può assegnare all'ITEA S.p.a. finanziamenti di pari importo a sostegno dei programmi di investimento e dei piani per la provvista dei finanziamenti contratti dalla società medesima.

10. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, aggiornamento e revisione della graduatoria ed all'accesso ai benefici di questa legge, chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'organo esecutivo dell'ente locale competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della graduatoria.

Art. 4.

Modalità per il reperimento di alloggi da destinare alla politica della casa

1. Per attuare la politica provinciale della casa ai sensi dell'art. 1, comma 1, gli enti locali utilizzano:

a) gli alloggi di proprietà o comunque in disponibilità dell'ITEA S.p.a., stipulando la convenzione prevista dall'art. 1, comma 3, lettere *c)* e *d)*;

b) gli alloggi costruiti dall'ITEA S.p.a. sulla base di accordi di programma tra gli enti locali e i comuni proprietari di aree, secondo quanto previsto dal comma 3;

c) gli alloggi costruiti dalle imprese sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo quanto previsto dal comma 5;

d) gli alloggi locati direttamente sul mercato dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*;

e) gli alloggi locati direttamente sul mercato dall'ITEA S.p.a. per essere destinati ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)*.

2. Per i fini del comma 1, lettera *a)*, i comuni, la provincia e gli altri enti pubblici possono affidare in gestione o conferire all'ITEA S.p.a. alloggi di loro proprietà o dei quali abbiano la disponibilità, da destinare alla locazione ai nuclei familiari in base a quanto disposto da questa legge.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1, lettera *b)*, prevedono:

a) la concessione alla società di un diritto di superficie su aree di proprietà degli enti medesimi, anche con riferimento a immobili da risanare, per una durata stabilita dall'accordo medesimo, anche in relazione al periodo, comunque non eccedente i trent'anni, necessario per l'ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili;

b) che l'ITEA S.p.a. provveda alla costruzione o al risanamento di alloggi da destinare, per la durata del diritto di superficie, alle finalità di cui all'art. 1.

4. L'accordo di programma stabilisce, in particolare:

a) il numero e la tipologia degli alloggi da costruire o da risanare, nonché gli oneri conseguenti a carico dell'ITEA S.p.a.;

b) l'obbligo dell'ITEA S.p.a. di utilizzare gli alloggi per la locazione ad aventi diritto in base a questa legge;

c) il numero e la tipologia degli alloggi eventualmente trasferiti in proprietà all'ITEA S.p.a. quale corrispettivo degli oneri sostenuti, oltre alle entrate derivanti dai canoni di locazione;

d) quant'altro necessario per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche ai casi previsti dal comma 1, lettera *c)*, per le convenzioni da stipulare con le imprese in possesso dei requisiti e idonee, individuate sulla base di procedure di evidenza pubblica. Dette convenzioni devono stabilire le tipologie e le caratteristiche che le costruzioni di edilizia abitativa devono avere. I requisiti d'idoneità delle imprese e le procedure di evidenza pubblica sono disciplinate dal regolamento di esecuzione di questa legge.

6. Alle aree e agli immobili messi a disposizione della società e delle imprese ai sensi dei commi 3, 4 e 5 si applicano le vigenti disposizioni urbanistiche relative alle aree destinate all'edilizia abitativa pubblica.

7. Al fine di incrementare la dotazione di alloggi dell'ITEA S.p.a. da destinare alle finalità di questa legge, la giunta provinciale, nell'ambito degli atti di indirizzo previsti dall'art. 7, comma 4, e previa intesa in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali, individua le risorse ricavabili dalle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ITEA S.p.a., nonché gli strumenti e i tempi per attuare un piano straordinario di incremento del patrimonio medesimo, da completare entro il 2016.

Art. 5.

Locazione degli alloggi

1. Gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* sono locati da ITEA S.p.a. e dalle imprese convenzionate ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto da questa legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali medesimi; le predette graduatorie sono distinte con riguardo alle tipologie di nuclei familiari previste dall'art. 1, comma 3, lettera *c)* e, rispettivamente, *d)*. Il regolamento di esecuzione può prevedere l'attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici per i nuclei familiari residenti nel territorio del comune in cui è situato l'alloggio. I contratti sono rinnovabili alle condizioni di cui al comma 3, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 6.

2. Possono ottenere in locazione gli alloggi di cui al comma 1 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;

c) appartenenza ad un nucleo familiare con condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi individuati dal regolamento di esecuzione.

3. Fermi restando i requisiti di cittadinanza e di residenza di cui al comma 2, hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la permanenza nell'alloggio.

4. In casi straordinari di urgente necessità, gli alloggi di cui al comma 1 sono messi a disposizione da ITEA S.p.a., in via temporanea e secondo quanto previsto dalla convenzione con gli enti locali, a soggetti individuati dagli enti locali medesimi, prescindendo dalle graduatorie previste dal comma 1.

5. Per quanto non previsto da questa legge, ai contratti di locazione di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo.

Art. 6.

Disciplina dei canoni di locazione

1. I canoni per gli alloggi previsti dal comma 1 dell'art. 5 sono stabiliti nell'ambito della convenzione con gli enti locali tenendo conto:

a) del valore dell'immobile per gli alloggi destinati ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, nel rispetto degli indicatori stabiliti dalla legge finanziaria;

b) del costo di realizzazione, degli oneri di ammortamento dell'immobile nonché dei relativi oneri di gestione per gli alloggi destinati ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)*; il canone determinato ai sensi di questa lettera non può essere inferiore al canone determinato ai sensi della lettera *a)* per un alloggio con caratteristiche equivalenti.

2. La convenzione tra l'ente locale e ITEA S.p.a. o l'impresa convenzionata prevede che, nel caso in cui alla scadenza del contratto relativo agli immobili previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio, il contratto medesimo sia rinnovato. Nel caso in cui, alla predetta scadenza, il nucleo familiare risulti in possesso di una condizione economico-patrimoniale superiore a quella massima prevista, può essere stipulato, nei casi previsti dal regolamento tenendo conto delle priorità di utilizzo degli alloggi e previa autorizzazione dell'ente locale, un contratto di locazione regolato unicamente dalle norme di diritto comune e a prezzi di mercato definiti sulla base dei parametri stabiliti dalla convenzione medesima, prescindendo dai criteri e dalle modalità, previsti dal regolamento, per la determinazione dei canoni oggettivi. Le somme derivanti dalla differenza tra il canone di mercato e il canone oggettivo sono versate dal locatore all'ente locale competente con vincolo di destinazione alle finalità di questa legge.

3. Qualora nel periodo di vigenza del contratto stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 1, in relazione al miglioramento della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, il canone sostenibile per gli alloggi destinati ad edilizia abitativa di cui all'art. 1, comma 3, lettere *c)* e *d)*, divenga superiore al canone oggettivo, il contratto di locazione prevede che il locatario è tenuto a versare al locatore un'ulteriore somma pari alla differenza tra il canone sostenibile e il canone oggettivo nel limite dell'importo massimo pari al livello più elevato del canone di mercato per metro quadro individuato annualmente dalla giunta provinciale per zone omogenee sulla base di apposite rilevazioni. Le somme versate ai sensi di questo comma sono trasferite dal locatore al fondo provinciale casa previsto dall'art. 8. Resta ferma, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione di questo comma, la possibilità per il locatario di rilasciare l'immobile anche prima della scadenza del contratto.

4. Gli importi versati ai sensi del comma 3 sono in parte restituiti, senza interessi, al locatario nel caso di acquisto di alloggio destinato ad abitazione principale. Il regolamento di esecuzione prevede altresì le modalità per la restituzione, i criteri di calcolo della quota, comunque non inferiore al 50 per cento, da restituire al locatario nonché i vincoli posti a carico del locatario medesimo tenendo conto di quelli previsti dalle disposizioni per l'edilizia abitativa agevolata. La restituzione può essere richiesta entro cinque anni dalla data dell'ultimo versamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all'utilizzo degli alloggi disciplinato dall'art. 9.

Art. 7.

Costituzione dell'istituto trentino per l'edilizia abitativa - Società per azioni

1. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), disciplinato dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), è trasformato nell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - Società per azioni (ITEA S.p.a.) e le relative azioni sono poste in capo alla provincia. La trasformazione ha effetto dalla data di iscrizione di ITEA S.p.a. nel registro delle imprese.

2. La giunta provinciale è autorizzata ad adottare l'atto costitutivo e lo statuto della società e a procedere ad ogni altro adempimento necessario alla sua costituzione, nel rispetto della disciplina dettata dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

3. ITEA S.p.a. opera, in particolare, per le seguenti finalità:

a) la gestione del patrimonio abitativo di sua proprietà o comunque in sua disponibilità per la locazione di alloggi a nuclei familiari aventi titolo alle provvidenze previste dall'art. 1;

b) il reperimento di ulteriori alloggi, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, per le finalità di cui alla lettera *a)*;

c) il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità di questa legge, anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio;

d) il reperimento, sotto qualsiasi forma, di alloggi anche collettivi da destinare a utenti con esigenze di natura temporanea, a condizione che la gestione di quest'area di attività sia contabilmente separata e che non produca perdite nel bilancio economico della società.

4. Lo statuto della società prevede inoltre, in particolare:

a) la sottoscrizione dell'intero capitale sociale da parte della provincia, dei comuni e delle loro forme associative;

b) l'obbligo di osservare gli atti di programmazione generale e d'indirizzo della provincia nonché gli atti di programmazione degli enti locali;

c) la stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma previsti da questa legge in coerenza con i programmi e gli indirizzi di cui alla lettera *b)*; in ogni caso l'attività della società è dedicata alle finalità di questa legge in via prevalente e comunque nel rispetto delle norme comunitarie;

d) il governo della società, prevedendo anche le modalità per assicurare il coinvolgimento o la partecipazione dei comuni;

e) la presenza nel collegio sindacale della società di un componente designato dalle minoranze del consiglio provinciale.

5. All'ITEA S.p.a. possono essere affidate direttamente dalla provincia e dai suoi enti funzionali, nonché dai comuni, dalle loro forme associative e dai loro enti funzionali:

a) la gestione di strutture di loro proprietà destinate a servizi pubblici di competenza degli enti medesimi, sulla base di un'apposita convenzione, fermo restando l'obbligo della società di osservare le norme comunitarie in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi;

b) le funzioni di stazione appaltante ai sensi della normativa comunitaria per la realizzazione di strutture da destinare a servizi pubblici di competenza degli enti;

c) altre attività ritenute utili al perseguimento delle finalità di questa legge, nel rispetto del diritto comunitario.

6. Lo statuto di ITEA S.p.a. può prevedere altresì la facoltà, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, di assumere la gestione di alloggi anche appartenenti a soggetti privati.

7. Il personale dell'ITEA con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato presso la provincia e contestualmente messo a disposizione di ITEA S.p.a. ovvero, a richiesta del personale medesimo, trasferito alla società stessa.

8. In relazione alle unità di personale che sono inquadrate presso la provincia in applicazione del comma 7 sono aumentati di pari numero i posti della dotazione complessiva del personale.

9. ITEA S.p.a. subentra nei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato in essere il giorno antecedente alla data di trasformazione dell'ITEA fino alla loro naturale scadenza.

10. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina:

a) i tempi e le modalità del trasferimento del personale dell'ITEA alla provincia e la contestuale messa a disposizione di ITEA S.p.a.; gli oneri relativi al predetto personale sono a carico di ITEA S.p.a.; i conseguenti rapporti finanziari e organizzativi tra la provincia e la società sono regolati d'intesa tra i due enti;

b) le modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali anche in materia di disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società; il trattamento di fine rapporto maturato dal personale trasferito è riconosciuto dalla provincia secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; il suddetto trattamento di fine rapporto si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di fine rapporto maturato presso la provincia; l'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto riferito al personale dell'ITEA che si trasferisce alle dipendenze di ITEA S.p.a. è posto a carico della suddetta società.

11. I beni già di proprietà dell'ITEA mantengono il vincolo di destinazione alle finalità di edilizia residenziale pubblica fatto salvo quanto diversamente stabilito dall'ente locale competente.

12. Per le finalità di questa legge l'ITEA S.p.a. può avvalersi delle procedure espropriative disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), anche per riordinare il patrimonio immobiliare a essa conferito dalla provincia.

Art. 8.

Fondo provinciale casa

1. Per l'attuazione della politica provinciale della casa di cui all'art. 1 è istituito il fondo provinciale casa.

2. Il fondo provinciale casa è alimentato da:

a) le somme a carico del bilancio provinciale, stabilite previa intesa acquisita in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali;

b) i fondi statali spettanti alla provincia e ai comuni ai sensi delle leggi vigenti e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria);

c) i versamenti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, commi 3 e 5.

3. Sulla base dell'intesa complessiva per la finanza locale provinciale definita ai sensi dell'art. 81 dello statuto d'autonomia, il fondo provinciale casa è ripartito annualmente tra la provincia e gli enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla giunta provinciale. Le somme versate al fondo provinciale casa ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, sono ripartite tra la provincia e gli enti locali separatamente, tenendo conto, in particolare, dei fabbisogni derivanti dall'obbligo di restituzione.

4. Il riparto di cui al comma 3 tiene conto delle somme erogate dalla provincia ad ITEA S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 9, e l'intesa prevista dal medesimo comma 3 individua altresì, per ciascun ente locale competente, il limite di spesa annua per la concessione dei contributi integrativi, ivi compresi quelli la cui erogazione è effettuata direttamente dalla provincia.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. I provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 antecedentemente alla data di trasformazione di ITEA in ITEA S.p.a. mantengono la loro efficacia anche a seguito del predetto conferimento, secondo la disciplina prevista da quest'articolo.

2. A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA S.p.a. la società medesima subentra all'ITEA nei contratti stipulati a seguito dei provvedimenti di assegnazione previsti dal comma 1.

3. L'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) superamento, da parte del nucleo familiare del soggetto assegnatario, del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza negli alloggi ai sensi dell'art. 5, comma 3;

b) qualora cessi di far parte del nucleo familiare per qualsiasi motivo il soggetto assegnatario ovvero il medesimo soggetto abbandoni l'alloggio o trasferisca la residenza;

c) cessione dell'alloggio in tutto o in parte in sublocazione a terzi;

d) gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali ovvero mancata collaborazione nella verifica delle condizioni economico-patrimoniali.

4. A seguito del provvedimento di revoca adottato per le motivazioni di cui al comma 3, lettera *a)*, l'assegnatario e il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno, salvo proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi; si applica peraltro, in tale caso, quanto previsto dall'art. 6, comma 2, secondo e terzo periodo.

5. Nei casi di revoca previsti dal comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, il nucleo familiare ha titolo a stipulare con ITEA S.p.a. un contratto di locazione secondo quanto previsto dall'art. 5; al medesimo nucleo familiare è altresì corrisposto il contributo integrativo previsto dall'art. 3, ove spettante ai sensi del medesimo articolo.

6. In prima applicazione di questa legge i canoni oggettivi stabiliti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 con riguardo ai contratti di cui al comma 2 sono aggiornati secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 1, e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

7. Il canone soggettivo relativo ai contratti di cui al comma 2 è progressivamente aggiornato in modo tale da corrispondere, alla data prevista dal regolamento di esecuzione, alla differenza tra il canone oggettivo e il contributo integrativo teoricamente spettante al nucleo familiare e determinato ai sensi dell'art. 3.

8. Per i fini di cui al comma 7, il regolamento di esecuzione determina i criteri e i tempi del progressivo aggiornamento del canone soggettivo, secondo principi di gradualità e di proporzionalità. Il termine massimo per il completamento dell'aggiornamento è fissato al 31 dicembre 2011.

9. A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA S.p.a. la provincia, per conto degli enti locali in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 9, corrisponde alla società la differenza tra il canone oggettivo e il canone soggettivo, come determinati ai sensi, rispettivamente, dei commi 6 e 7.

Anche in tali casi si applica quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma 9 dell'art. 3.

10. Ove ne sussistano i presupposti, le somme di cui all'art. 6, comma 3, sono dovute anche con riguardo ai contratti previsti da quest'articolo.

11. Alla revoca del provvedimento di assegnazione ai sensi di quest'articolo provvede l'ente locale; in tal caso continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 27, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 1992, ancorché abrogato. Analogamente spetta all'ente locale la verifica della condizione economico-patrimoniale, fatta salva la possibilità di avvalersi di ITEA S.p.a. previa convenzione.

12. I provvedimenti di sospensione delle revoche dell'assegnazione già adottati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 mantengono la loro efficacia fino a quando permangono le condizioni che li hanno determinati.

13. In sede di prima applicazione gli enti locali verificano le condizioni economico-patrimoniali dei nuclei familiari che fruiscono di integrazioni al canone di cui all'art. 33-*bis* della legge provinciale n. 21 del 1992 ed è conseguentemente calcolato l'importo dell'eventuale contributo integrativo spettante ai sensi di questa legge e di quanto disposto dal regolamento di esecuzione; ove spettante il contributo, è conseguentemente stipulata la convenzione.

14. I pareri del consiglio delle autonomie locali previsti da questa legge, fino alla sua costituzione, sono sostituiti dai pareri dell'organismo più rappresentativo dei comuni in ambito provinciale. Le intese previste da questa legge in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali, fino alla sua costituzione, sono sostituite:

a) da intese tra provincia e rappresentanza unitaria dei comuni ai sensi dell'art. 81 dello statuto d'autonomia, nel caso esse abbiano ad oggetto la definizione o il riparto dei fondi;

b) da intese tra la provincia e l'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni in ambito provinciale in tutti gli altri casi.

15. In attesa della trasformazione in società per azioni, ITEA può adottare un bilancio riferito al solo esercizio 2006 sulla base di specifiche direttive della giunta provinciale relative all'impostazione del bilancio medesimo; le medesime direttive possono prevedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 (Disposizioni inerenti il bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, che ITEA adotti un bilancio che rispetti il solo equilibrio finanziario.

Art. 10.

Fondi di garanzia a sostegno dell'accesso all'abitazione

1. La provincia è autorizzata ad assegnare specifici finanziamenti ad associazioni e ad altri soggetti senza scopo di lucro da destinare alla costituzione o all'incremento di fondi di garanzia la cui creazione sia prevista dagli statuti dei predetti soggetti nel caso in cui tali fondi siano finalizzati a creare strumenti di garanzia per agevolare la stipulazione di contratti di locazione tra proprietari e soggetti con condizione sociale o economico-patrimoniale tale da ostacolare il loro accesso alla locazione.

2. I finanziamenti sono assegnati previa stipula di apposita convenzione e secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della giunta provinciale adottata previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali, ove costituita; la convenzione può disciplinare, in particolare:

a) i requisiti dei soggetti previsti dal comma 1 e i contenuti minimi dei relativi statuti;

b) la misura della eventuale compartecipazione alla costituzione e all'incremento dei fondi da parte dei soggetti assegnatari dei finanziamenti;

c) l'assunzione dell'obbligo da parte dei predetti soggetti di rispettare le direttive della giunta provinciale di carattere generale per l'erogazione delle garanzie;

d) le modalità di rendicontazione;

e) i casi e le modalità di revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi;

f) le modalità di restituzione alla provincia, nel caso di scioglimento del soggetto assegnatario dei finanziamenti, del residuo del fondo di garanzia nei limiti delle somme apportate dalla provincia medesima.

Art. 11.

Regolamento di esecuzione

1. Le norme di esecuzione di questa legge sono stabilite con regolamento da adottare, previo parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del consiglio provinciale; ove i predetti pareri non siano rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta il regolamento può essere comunque approvato.

2. Il primo regolamento di esecuzione di questa legge è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima secondo le procedure previste dal comma 1, su proposta non vincolante di un apposito comitato nominato dalla giunta provinciale. Ove il comitato non formuli la proposta entro novanta giorni dalla data della sua costituzione la giunta provinciale può prescindere da tale proposta.

3. Il comitato previsto dal comma 2 è nominato dalla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Nel caso in cui, a tale data, non siano ancora pervenute le designazioni previste da questo comma, la giunta provinciale può comunque procedere a nominare il comitato, fatta salva la successiva integrazione dello stesso con i componenti mancanti. Il comitato è composto da:

a) l'assessore competente per materia, con funzioni di presidente;

b) sei componenti designati dall'assessore competente per materia;

c) tre componenti designati dalle minoranze del consiglio provinciale;

d) un componente designato dal consiglio delle autonomie locali, ove costituito, ovvero dall'organizzazione maggiormente rappresentativa dei comuni trentini;

e) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Il regolamento di esecuzione prevede che per l'accesso ai benefici previsti da questa legge e per il calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica non si tiene comunque conto del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone che sono ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggi anche in via continuativa e stabile e ivi residenti, quando l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. Agli stessi fini il medesimo regolamento prevede che nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo si tiene conto della condizione economico-patrimoniale del coniuge non legalmente separato ancorché non facente parte del nucleo medesimo.

Art. 12.

A b r o g a z i o n i

1. A decorrere dalle date previste dal regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificata dall'art. 5 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13:

a) il capo IV del titolo I;

b) il capo II del titolo II;

c) il capo III del titolo II;

d) la sezione IV del capo I del titolo III.

2. Le disposizioni della legge provinciale n. 21 del 1992 non abrogate dal comma 1 si applicano in quanto compatibili con questa legge.

3. Il capo III del titolo II della legge provinciale n. 21 del 1992 continua ad applicarsi in relazione agli immobili per cui, alla data di entrata in vigore di questa legge, è già intervenuta la presentazione della domanda da parte dell'interessato. A decorrere dalla data di costituzione di ITEA S.p.a. i proventi derivanti dalla cessione dei predetti alloggi sono introitati da tale società.

4. Le graduatorie per l'edilizia abitativa pubblica approvate prima delle date individuate ai sensi del comma 1 conservano la propria validità fino all'approvazione delle nuove graduatorie da parte degli enti locali ai sensi di questa legge, secondo quanto previsto dal regolamento.

5. A decorrere dalla data prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogati:

a) il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento»);

b) il comma 2 dell'art. 92 della legge provinciale n. 21 del 1992;

c) l'art. 4 della legge provinciale n. 16 del 1990;

d) l'art. 93 della legge provinciale n. 21 del 1992.

6. Il regolamento di esecuzione può prevedere la formazione di graduatorie separate per l'assegnazione di alloggi ai nuclei familiari comprendenti i soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, della predetta legge provinciale n. 16 del 1990.

Art. 13.

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. All'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il reddito al quale far riferimento è il reddito complessivo ai fini fiscali relativo al triennio anteriore all'anno di presentazione della domanda. Ai fini della determinazione del limite massimo, il reddito derivante da lavoro dipendente è ridotto del cinquanta per cento.»

2. All'art. 4, comma 1, lettera *g)*, della legge provinciale n. 21 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; questa lettera non trova applicazione nel caso di situazioni di particolare disagio del richiedente determinatesi a seguito di pronunciamenti dell'autorità giudiziaria che abbiano inciso sulla originaria condizione economica o sociale del richiedente medesimo o del nucleo familiare di appartenenza».

3. All'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 21 del 1992, nel primo periodo le parole: «in relazione al reddito annuo complessivo del nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al reddito convenzionale del nucleo familiare determinato con riferimento al reddito complessivo ai fini fiscali».

4. Le modificazioni all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge provinciale n. 21 del 1992, introdotte dal comma 1, trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal 10 gennaio 2006. L'approvazione delle graduatorie con riguardo alle domande presentate dopo il 10 gennaio 2006 costituisce revisione delle graduatorie permanenti ai sensi della predetta legge provinciale n. 21 del 1992 e della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16; con riferimento alle domande presentate dal 10 gennaio 2006 l'avvenuto acquisto dell'immobile ovvero la realizzazione delle opere prima della data di presentazione della domanda non costituisce causa ostativa alla concessione del contributo nel caso in cui il richiedente risulti già inserito nella graduatoria immediatamente precedente.

5. Le modificazioni all'art. 26 della legge provinciale n. 21 del 1992 previste dal comma 3 trovano applicazione con riguardo ai canoni dovuti a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 9, 9, comma 9, e 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 21.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con legge finanziaria.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 85.10.210).

4. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 novembre 2005

DELLAI

06R0157

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 2005, n. **16.**

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 15 novembre 2005)*

(Omissis).

06R0169

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2005, n. **12.**

Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine».

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006)*

(Omissis).

06R0170

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2005, n. **13.**

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria).

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006)*

(Omissis).

06R0171

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. **14.**

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e bilancio triennale 2006-2008.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006)*

(Omissis).

06R0172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 dicembre 2005, n. **55.**

Modifica al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 10 gennaio 2006)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale 14 novembre 2005, n. 4170;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione e le competenze degli uffici di cui al punto 16 sono così sostituite:

«16. Intendenza scolastica tedesca.

16.1. Ufficio ordinamento scolastico:

ordinamento scolastico;

riforma scolastica;

consulenza giuridica;

segreteria del consiglio scolastico provinciale e delle consulte provinciali dei genitori e degli studenti e delle studentesse;

organi collegiali delle scuole;

gestione documentale, segreteria della commissione di scarto;

16.2. Ufficio amministrazione scolastica:

organici e mobilità del personale docente;

iscrizioni, formazione delle classi;

istituzione, soppressione e denominazione di scuole piano di distribuzione territoriale delle scuole;

diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, diritto dei genitori e degli alunni, alunni in situazione di handicap e alunni stranieri;

corsi di scuola secondaria di primo grado per adulti, corsi serali di scuola secondaria di secondo grado per il recupero scolastico, riconoscimento di scuole private e vigilanza sulle stesse;

calendario scolastico;

16.3. Ufficio assunzione e carriera del personale docente:

graduatorie, concorsi e assunzione del personale docente;

inquadramento e riconoscimento di servizi preruolo;

carriera;

titoli di ammissione all'insegnamento, abilitazione professionale e albi professionali;

incarichi dirigenziali e di presidenza;

riconoscimento dei titoli di studio stranieri

16.4. Ufficio amministrazione del personale docente:

stato giuridico e trattamento economico nonché contrattazione collettiva per il personale ispettivo, direttivo e docente;

provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo, idoneità al servizio e utilizzo in altri compiti, tessere di riconoscimento;

denuncia di infortunio sul lavoro e rimborso dei danni alla propria vettura;

scrutini, esami, attestati, diplomi;

progetti FSE e percorsi IFTS;

ENAM, prestiti INPDAP, banca dati del personale docente;

16.5. Ufficio finanziamento scolastico:

finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole e delle scuole per l'infanzia nonché per progetti informatici multimediali per l'insegnamento;

contributi per la gestione delle scuole private, per aggiornamento e per investimenti delle scuole dell'infanzia;

finanziamento dell'Istituto pedagogico per il gruppo linguistico tedesco e vigilanza sullo stesso;

vigilanza sulla contabilità delle scuole;

programmazione dell'edilizia scolastica, reperimento delle aule ed arredamento;

sport scolastico.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 dicembre 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Registro n. 1, foglio n. 37

06R0173

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2005, n. **28.**

Modifica all'art. 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 30 novembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 22/2005

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli-Venezia Giulia), le parole: «, nonché alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata secondo le vigenti disposizioni normative, per un importo pari a 50.000 euro. L'importo dovrà essere aumentato nella misura di 5.000 euro per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere» sono soppresse.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 novembre 2005

ILLY

(Omissis)

06R0174

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2005, n. **29.**

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo».

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 25 al Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2005)*

(Omissis).

06R0088

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2005, n. **30.**

Norme in materia di piano territoriale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA:

la seguente legge:

Capo I

NORME IN MATERIA DI PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale attraverso la formazione del nuovo piano territoriale regionale (PTR). Per tale scopo ripartisce le attribuzioni della pianificazione territoriale tra la Regione e i comuni, stabilisce che la funzione della pianificazione intermedia è svolta dai comuni, nonché determina le finalità strategiche e i contenuti del PTR, che includono anche la valenza paesaggistica.

2. La disciplina del presente capo esercita la sua efficacia nelle more del riordino organico della normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 12), dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Nella presente legge:

a) l'espressione «risorse essenziali di interesse regionale» indica:

1) aria, acqua, suolo ed ecosistemi;

2) paesaggio;

3) edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;

4) sistemi infrastrutturali e tecnologici;

5) sistemi degli insediamenti;

b) l'espressione «piano territoriale regionale» (PTR) indica l'insieme degli elaborati conoscitivi, programmatici, normativi e cartografici tramite i quali la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale.

Art. 3.

Attribuzioni della Regione

1. La funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione.

2. La legge regionale stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 per mezzo del PTR.

3. La legge regionale stabilisce, altresì, le procedure attraverso le quali la Regione assicura che la tutela e l'impiego delle risorse essenziali siano garantiti dagli strumenti urbanistici di livello subordinato.

Art. 4.

Attribuzioni del comune

1. La funzione della pianificazione territoriale è del comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà, nonché nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di risorse essenziali di interesse regionale e in coerenza alle indicazioni del PTR.

2. Il comune, in forza del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, esercita anche con enti pubblici diversi dal comune, la funzione della pianificazione territoriale a livello sovraccomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell'azione prevista, non possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale.

3. La legge regionale stabilisce i casi nei quali il comune svolge la funzione della pianificazione territoriale a livello sovraccomunale e le forme di cooperazione istituzionale con cui la esercita, quali le associazioni intercomunali previste dall'ordinamento in materia di autonomie locali.

4. Nei territori di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), la pianificazione territoriale deve tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali della collettività locale.

5. Il piano regolatore generale del comune è assoggettato alle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme di recepimento, nonché alle metodologie di Agenda 21.

Art. 5.

Finalità strategiche del PTR

1. Il PTR persegue le seguenti equi-ordinate finalità strategiche:

a) la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale e storico;

b) le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema regionale;

c) le pari opportunità di sviluppo economico per tutti i territori della regione;

d) la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli-Venezia Giulia con i territori con termini;

e) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e in generale l'innalzamento della qualità ambientale;

f) le migliori condizioni per il contenimento del consumo del suolo e dell'energia, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;

g) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio.

Art. 6.

Contenuti ed elementi del PTR

1. Il PTR è costituito da:

a) un documento che analizza lo stato del territorio della Regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un'influenza sull'assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonché lo stato generale della pianificazione della Regione e dei comuni;

b) un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalità strategiche indicate dalla legge, descrive i programmi e i metodi di pianificazione stabiliti per conseguire gli obiettivi;

c) supporti grafici in numero adeguato e scala conveniente per rappresentare l'assetto territoriale stabilito dal PTR e assicurare la cogenza del medesimo;

d) norme di attuazione, integrate con i supporti grafici, con prescrizioni che disciplinano tutta l'attività di pianificazione e assicurano la cogenza del PTR.

2. Il PTR esprime altresì la valenza paesaggistica di cui all'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 37), e contiene prescrizioni finalizzate alla tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico di cui alle direttive comunitarie e relativi atti di recepimento, nonché alle norme di legge nazionale e regionale.

Art. 7.

Formazione del PTR

1. La formazione del PTR avviene in conformità alla direttiva n. 2001/42/CE e alle successive norme di recepimento, nonché con le metodologie di Agenda 21.

Art. 8.

Adozione e approvazione del PTR

1. La giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del consiglio delle autonomie locali.

2. La giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del consiglio delle autonomie locali, elabora il progetto definitivo di PTR.

3. Il progetto definitivo di PTR è sottoposto al parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

4. Il PTR adottato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e depositato per la libera consultazione presso la direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni:

a) gli enti ed organismi pubblici;

b) le associazioni di categoria ed i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi riconosciuti in ambito regionale;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

5. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 4, il PTR è approvato, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale.

Capo II

NORME IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Art. 9.

Finalità

1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di preservare la possibilità di realizzare infrastrutture strategiche ovvero di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.

Art. 10.

Sospensione temporanea dell'edificabilità

1. La giunta regionale è autorizzata a sospendere per un periodo massimo di tre anni ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia in contrasto con progetti che siano stati dichiarati di interesse regionale.

2. La giunta regionale delibera la dichiarazione di interesse regionale dei progetti d'intesa con i comuni interessati previo espletamento delle procedure di Agenda 21; la deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La deliberazione di cui al comma 2 include gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse regionale e prevale sulle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale.

4. L'approvazione del progetto definitivo delle opere costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.

Art. 11.

Società di Trasformazione Urbana Regionale

1. La Regione, a seguito di intesa preventiva con i comuni, è autorizzata a promuovere e costituire Società di trasformazione urbana regionale (STUR) per attuare progetti di particolare rilievo. Gli enti locali territoriali, le società controllate dagli enti pubblici e gli enti pubblici economici possono partecipare alla STUR in relazione alle rispettive competenze istituzionali. L'adesione del comune alla STUR è condizione affinché la stessa operi nel comune medesimo.

2. La STUR provvede all'acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite procedure di esproprio. La partecipazione di azionisti privati è subordinata all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e i proprietari delle aree interessate dall'intervento rivestono la qualità di socio ove conferiscano i relativi beni.

3. Ulteriori nuovi soci diversi da Regione e enti locali territoriali possono essere individuati fra le società controllate da Regione ed enti locali territoriali medesimi.

4. La STUR è costituita in forma di società per azioni e per la valutazione dei beni conferiti si applicano le regole del codice civile; ai soci spetta il diritto di prelazione in caso di alienazione di partecipazione da parte di altri soci.

5. La Regione e gli enti locali territoriali indicano la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della STUR.

6. Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni dell'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), se e in quanto non in contrasto con la presente disciplina.

7. Le presenti disposizioni si applicano anche alla società di cui all'art. 4, comma 121, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), e successive modifiche.

8. La legge regionale individua le risorse finanziarie necessarie alla Regione per la costituzione della STUR.

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 12.

Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nell'art. 4 sono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del titolo IV della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

2. Nelle more dell'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico, anche tenendo conto degli orientamenti di cui alla deliberazione della giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1921, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 dicembre 2005

ILLY

(Omissis)

06R0104

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005, n. **32.**

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n, 7).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 15/2005

1. Dopo il comma 11 dell'art. 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Le discariche per rifiuti urbani autorizzate e in attività, classificate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti), come di prima categoria, che hanno completato il conferimento dei rifiuti alla data del 27 settembre 2003, sono autorizzate a procedere alla chiusura dell'impianto nel rispetto del progetto già formalmente approvato dall'ente competente.

11-*ter*. I piani di adeguamento delle altre discariche per rifiuti urbani già autorizzate e in attività, qualora il fondo e i fianchi dell'impianto siano già ricoperti di rifiuti, anche in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), devono rispettare le previsioni di cui al decreto legislativo medesimo, ma potranno prescindere dalla barriera geologica di fondo e dei fianchi, così come descritta dal suddetto decreto legislativo 36/2003. Tali discariche potranno essere autorizzate ad ampliamenti della volumetria fino a una misura massima del 10 per cento di quanto previsto dalle autorizzazioni in possesso di ciascun impianto.».

2. Al comma 12 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, dopo le parole: «comma 11» sono aggiunte le seguenti: «, 11-*bis* e 11-*ter*».

3. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i gestori degli impianti predispongono minimo tre piezometri per impianto, coordinandosi con l'ARPA per la localizzazione, dimensionamento e altri aspetti tecnici. L'ARPA avvia, a rete completata, un piano di monitoraggio delle falde.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

06R0089

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005, n. **33.**

Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale n. 10/1999

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis (Termini per lo svolgimento delle elezioni in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche)*. — 1. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell'anno scolastico, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni degli organi dei comuni e delle province della Regione con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica compresa tra il 1º marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 1. Il parere della commissione consiliare deve essere espresso entro quarantotto ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dal parere medesimo.

2. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra il 1º marzo e il 14 aprile, il termine indicato dall'art. 7, comma 2, è anticipato al 10 gennaio.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni degli organi dei comuni e delle province della Regione con le elezioni politiche, trova applicazione l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

06R0090

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. **22.**

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (sviluppo regionale della società dell'informazione)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 22 dicembre 2005)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2004

1. L'art. 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituto dal seguente:

«Art. 12 *(Patrimonio informativo pubblico)* — 1. Per «patrimonio informativo pubblico» si intende l'insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 14 della presente legge regionale, che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome.

2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali.

3. Secondo le modalità deliberate dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 26, il patrimonio informativo pubblico è utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalità istituzionali cui essi sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e segnatamente nel rispetto dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.

4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche attraverso l'adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.

6. In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo di assicurare l'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione di cui all'art. 3, lettera b), i soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i dati personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 18, comma 2, e dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:

a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente o indirettamente gestite per lo svolgimento delle attività a cui essi sono preordinati;

b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d'ufficio o da specifica tutela legislativa;

c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;

d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari così da effettuare costanti verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).

7. La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui al comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di consenso di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti a prevedere espressamente nell'informativa e nell'eventuale richiesta di consenso l'autorizzazione alla comunicazione dei dati alla Regione. La comunicazione dei dati deve altresì essere prevista nell'ambito dei contratti di servizio pubblico stipulati con i soggetti gestori o erogatori.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 2004 è aggiunto il seguente periodo:

«Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo regionale) è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 dicembre 2005

ERRANI

06R0177

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 30: «Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 13 dicembre 2005).

Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 27 dicembre 2005*

A causa di un errore materiale, è necessario ripubblicare l'intero testo della legge sopraccitata, fermi restanti l'entrata in vigore ed ogni altro effetto conseguente alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 13 dicembre 2005.

06R0176-*bis*

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-015) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)		€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 4 1 5 *

€ **2,00**